

Decreto federale concernente il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in virtù degli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 2001²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Protocollo di Cartagena del 29 gennaio 2000 sulla biosicurezza relativo alla Convenzione sulla diversità biologica è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

Il presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

2799

¹ RS 101

² FF 2001 3658